

delle rate, l'esattore od uno dei collettori di cui è parola nell'articolo 22, deve recarsi ad eseguire la riscossione in ciascuno dei capoluoghi di comune e dei centri di popolazione, fissati nel capitolato d'appalto. Egli fa conoscere pubblicamente, almeno otto giorni prima, il giorno e l'ora della sua venuta. »

Vede la Camera che mentre nell'articolo 27 si vuole, e credo con ragione far pagare una multa ai contribuenti i quali non fossero esatti nel pagamento, mi par giusto, che si debba inserire nella legge una sanzione per l'articolo 26 che riguarda gli obblighi degli esattori, o collettori, affinchè non possano percepire la multa dai contribuenti ove non ottemperassero a quanto loro è prescritto nell'articolo 26.

Per poco che uno conosca come si addivenga alle esazioni nei comuni rurali, sa che gli esattori avrebbero l'obbligo di recarsi, per procedervi, nel capoluogo dei comuni stessi, ma che ben di rado vi ottemperano, e quindi accade che i contribuenti debbono anche sottostare al disagio di recarsi nel capoluogo di mandamento per fare i versamenti dalla legge voluti. Per conseguenza parmi che la mia proposta sia così chiara che non abbia d'uopo di ulteriore svolgimento, tanto più quando si rifletta agli abusi che commettere potrebbero taluni esattori i quali, appunto per avere il vantaggio di percepire le multe comminate nel presente articolo, poco si curerebbero di recarsi nei capoluoghi di comune e dei centri di popolazione, o di eseguire insomma quanto nel precedente articolo è prescritto.

Spero quindi che, tanto il ministro quanto la Commissione, vorranno accettare l'aggiunta che io propongo a questo primo comma.

L'articolo 17 è così concepito :

« Decorso il termine di cinque giorni dalla scadenza della rata d'imposta dovuta, il contribuente che non la paghi, o la paghi solamente in parte, è assoggettato sulla somma non pagata, alla multa di centesimi quattro per ogni lira del debito. Tali multe cedono a beneficio dell'esattore. »

La mia aggiunta sarebbe questa: « Il contribuente però non dovrà sottostare alla multa ove l'esattore od i collettori non abbiano ottemperato a quanto è loro prescritto dall'articolo 26. »

Con questa aggiunta verrebbero ad essere meglio tutelati i contribuenti, e perciò confido che la Camera vorrà approvare la mia proposta.

PRESIDENTE. Trasmetta la sua aggiunta.

La parola spetta all'onorevole Branca.

BRANCA. La rapidità con cui la Camera procede nella discussione di questa legge quasi mi avrebbe scoraggiato dal prendere la parola su questo articolo, che è uno dei più importanti, se l'opinione che io intendo sostenere non avesse già trovato appoggio in una parte considerevole della Giunta, e se il mio onorevole amico Santamaria non avesse, sino ad un certo punto,

col suo emendamento, preceduta quell'idea un po' più larga che sulle stesso articolo io vorrei proporre. Il progetto della Commissione ha ridotto già la multa del progetto ministeriale da centesimi cinque a centesimi quattro; io intendo proporre la diminuzione della multa a due soli centesimi. La ragione su cui fondo questa proposta è la seguente. Noi abbiamo, specialmente per l'imposta fondiaria, molti piccoli contribuenti rurali, i quali, essendo moralissimi e puntualissimi, non hanno nulla da apprendere in fatto di moralità e di puntualità nel pagamento delle imposte; ma intanto essi sono abituati a pagare l'imposta tutta in una volta nei mesi di agosto e di settembre o di ottobre, quando cioè realizzano il loro principale prodotto agricolo. Ora che cosa avviene se noi sanzioniamo una multa elevata? Ne avviene che questi contribuenti continueranno egualmente a pagare in queste stesse scadenze, e così l'esattore, oltre l'aggio stabilito nell'appalto, avrà un altro aggio a carico di questi piccoli contribuenti, i quali non pagheranno in tempo l'imposta non per cattiva volontà o per negligenza, ma semplicemente per consuetudine locale; ed io me ne appello a quanti sono in questa Camera se non sia vero che i piccoli contribuenti rurali non pagano mai le imposte a rate, ma le pagano per tutto l'anno in agosto, settembre od ottobre.

Ora io dico: se noi ammettiamo la multa del 4 per cento, essa andrà a cadere su questi piccoli contribuenti.

Io non voglio qui sostenere il principio dell'abolizione di questa multa, perchè vedo che essa non troverebbe nessun appoggio; io mi voglio, in certo modo, arrampicare alla opinione della minoranza della Giunta, la quale, quantunque avesse perfettamente compreso la convenienza del mio sistema, non potè riuscire a farlo trionfare.

Vi è poi un'altra ragione, su cui fondo la mia proposta, ed è la seguente: che qualsiasi altro temperamento di multe graduati non sottrarrà i piccoli contribuenti, poichè se si dà una dilazione di soli quindici giorni, questa dilazione non sarà mai tale da poter dare ai piccoli contribuenti il sollievo di poter pagare nella stagione dell'anno in cui riesce loro più comodo.

Infine la multa di due centesimi darà per l'esattore un sufficiente indennizzo di questo ritardo al pagamento, e sarà una multa che non aggraverà oltre misura il contribuente.

È per ciò che io farò giungere alla Presidenza un emendamento in questo senso, e dichiaro che se questo emendamento sarà respinto, voterò volentieri l'emendamento dell'onorevole Santamaria.

PRESIDENTE. Gli emendamenti sui quali dovrà pronunziarsi la Commissione, sono: 1° quello dell'onorevole Negrotto di cui abbiamo testè udito le ragioni; 2° quello dell'onorevole Santamaria che vuole che la tassa che deve cadere a beneficio degli esattori, sia